



COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

Brentonico, il 6 aprile 2022

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA
CONCESSIONE IN USO DELLE PARTICELLE FONDIARIE PP.FF. 10593/1,
10602 E 10603 AD USO PASCOLO.**

rende noto

Il Comune di Brentonico, intende procedere alla concessione in uso delle particelle fondiarie 10593/1, 10602 e 10603, gravate dal vincolo di uso civico, ad uso pascolo e, in blocco, per la durata di 7 anni, con scadenza il 31 dicembre 2028:

Si invitano i lavoratori manuali dalla terra o coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 11 del 1971, a manifestare il proprio interesse alla concessione in uso dei beni immobili di seguito descritti.

<i>1. Descrizione dei beni</i>

1) p.f. 10593/1, la quale risulta essere divisa in tre diverse particelle forestali:

- 129: loc. Altissimo-Bocca Paltrame. Particella non utilizzata a causa della sua orografia e difficoltà d'accesso. La copertura principale risulta costituita da arbusti di Pino Mugo, Ontano verde con qualche Abete Rosso e Larice, interrotta da limitate aree prative.
- 130: loc. Montesel-Val del Parol. Particella utilizzata in minima parte a causa della sua orografia e difficoltà d'accesso. La copertura principale risulta costituita da ontaneta di Ontano verde che nella fascia bassa della particella si mescola con il Larice. Parzialmente pascolato da ovini.

- 8: loc. Montesel. Particella con pendenze abbastanza accentuate ed esposte verso est. La superficie è prevalentemente occupata da formazioni erbacee, pascoli abbandonati di scarsa qualità, con tratti improduttivi con rocce affioranti. Saprà nuclei di arbusti ad interrompere il prato. La parte boscata, un nucleo al centro della particella, un nucleo lungo il confine sud e un nucleo verso la particella 5, è occupata da fustaie multiplane di faggio, con copertura lacunosa. Nelle aperture soggetti di Salicone, Sorbo e megaforbie nel piano erbaceo. Data l'assenza di viabilità i popolamenti sono considerati fuori produzione.

L'intera p.f. 10593/1 rientra nell'area a pascolo denominata Malga Monticello composta per:

- 11,46 ha di arbusteto;
- 4,30 ha a bosco;
- 45,31 ha a formazioni erbacee;
- 26,48 ha a formazioni erbacee alberate;
- 3,93 ha a improduttivo.

2) p.f. 10602, appartenente alla seguente particella forestale: 135: loc. Campeì di Sopra. Piccola area prativa con cotico di discreta fertilità facente parte ed utilizzato da Malga Campeì di Sopra. Parziali infestazioni di arbusti e alberi. La p.f. 10602 risulta essere pari a 31.802 mq.

3) p.f. 10603, appartenente alla seguente particella forestale: 135: loc. Campeì di Sopra. Piccola area prativa con cotico di discreta fertilità facente parte ed utilizzato da Malga Campeì di Sopra. Parziali infestazioni di arbusti e alberi. La p.f. 10603 risulta essere pari a 7.711 mq.

La particella forestale 135 nel suo complesso, composta dalle pp.ff. 10602 e 10603 C.C. Brentonico intercluse all'interno della p.f. 10606 C.C. Brentonico facente parte di Malga Campeì di Sopra, presenta un'area a pascolo complessiva di 3,59 ha.

2. Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse

**La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 15 aprile 2022,**

e può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune in Via F.Filzi, 35 al primo piano in orario di apertura al pubblico. All'atto della consegna sarà rilasciata ricevuta attestante la data e l'ora di presentazione della domanda;
- a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito della corrispondenza all'indirizzo di Comune di Brentonico Via F.Filzi, 35 38060 Brentonico. In tal caso dovrà essere indicata sulla busta che si tratta di "Manifestazione interesse delle particelle fondiarie 10593/1, 10602 e 10603 ad uso pascolo". A tal fine fa fede la data di ricevimento dell'Ufficio protocollo del Comune di Brentonico;

- a mezzo e-mail da una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) entro la data e l'ora di scadenza sopraindicate, all'indirizzo di posta certificata comunebrentonico@legalmail.it.

Si precisa che ai fini dell'ammissione farà fede la data di consegna risultante a sistema. La domanda deve essere caricata firmata a sistema. Non saranno considerate valide e accettate domande spedite da una casella di posta non certificata o spedite verso caselle di posta non certificate del Comune di Brentonico.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione manifestazione di interesse, pena esclusione.

Il termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno oltre il termine indicato.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o per causa di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3. Disposizioni finali

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per il Comune di Brentonico alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso Comune, compreso il pagamento di commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza.

In presenza di una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di negoziare direttamente con l'unico operatore economico.

La manifestazione di interesse in ogni caso non costituisce vincolo alla concessione in uso

DICHIARAZIONI DA SOTTOSCRIVERE CON LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale per contrarre con la Pubblica amministrazione;
- in caso di imprese, di non essere sottoposto a divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 231/2011;
- di aver letto il contenuto dell'avviso e di accettare tutto quanto previsto nel presente avviso; - indicazione dei recapiti presso i quali il/i soggetto/i interessato/i dichiara/no di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente avviso.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- modello di manifestazione di interesse (come da fac-simile allegato) debitamente sottoscritto e compilato in tutte le sue parti;
- fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive.

4. *Trattamento dei dati personali*

I dati personali saranno utilizzati ai soli fini della manifestazione di interesse, fatti salvi i diritti degli interessati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Brentonico.

Il Responsabile del trattamento è il Segretario comunale. .

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 679/2016, relativamente al trattamento e ai diritti di accesso ai dati personali si informa che, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente. Il presente avviso è pubblicato all'albo telematico e sul sito web dell'Amministrazione comunale.

L'avviso pubblico di manifestazione di interesse e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio Segreteria generale, sul sito web all'indirizzo www.comune.brentonico.tn.it nella sezione Avvisi del Comune, nella Sezione Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate esclusivamente per iscritto al Servizio Segreteria generale almeno due giorni lavorativi precedenti la scadenza del presente avviso.



L'ASSESSORE
ALL'AGRICOLTURA

Franco Brunori

Allegati:

1. fac simile modulo domanda di partecipazione
2. planimetria particelle

D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 - Art. 80 Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, dall'articolo 291-quater del *decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* e dall'articolo 260 del *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del *decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109* e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del *decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifici la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). ⁽⁴⁹⁾

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.